MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L'ATTIVITA' DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

Art. 6

Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri

Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alla risorse economiche congelate, ne danno comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi ed al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il Comitato stabilisce intese con le amministrazioni e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri.

Versione in vigore dal 10 agosto 2007, non più in vigore dal 17 ottobre 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
Estremi	Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-109-2007/art-6-adempimenti-a-carico-delle-amministrazioni-che-curano-la-tenuta-dei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it